



dividendo dell' 8% -

Il capitale dell' I.M.I. può essere aumentato per deliberazione dell' Assemblea dei partecipanti e con la preventiva approvazione del Comitato Interministeriale del Credito prescritta dall' art. 111 del R. D. L. 12 marzo 1936, n. 345, e successive disposizioni modificative.

Il richiamo dei decimi sulle quote di nuova sottoscrizione può effettuarsi dal Consiglio di amministrazione in una o più volte, con le modalità e nei termini da esso fissati.

L' ammissione di nuovi partecipanti in sede di effettuazione degli aumenti di capitale deve essere autorizzata dall' Assemblea, ovvero, per delega della stessa, dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dello I.M.I. è stato convocato per il giorno 26 c. m. e dovrà discutere, fra l' altro, in merito ad eventuali proposte da sottoporre ad una prossima Assemblea straordinaria dei partecipanti ai sensi